

Cassazione penale sez. III, 12/09/2025, n. 30579

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 14 aprile 2022, il Tribunale di Civitavecchia, riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, condannava A.A. alla pena di 7 anni di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei delitti di cui agli art. 572 cod. pen. (capo A), 582, 583, comma 1 n. 2, 585 e 576 n. 5 cod. pen. (capi B e C) e 609-bis, 609-ter, comma 1, n. 5-quater cod. pen. (capo D); fatti commessi in T in danno della convivente B.B. tra il marzo 2018 e il 28 dicembre 2019.

Lâ??imputato veniva altresì condannato al risarcimento dei danni, da liquidarsi in un separato giudizio civile, nei confronti della costituita parte civile, in favore della quale veniva riconosciuta una provvisoria di importo pari a 5.000 Euro.

Con sentenza del 13 marzo 2024, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riconosciuta lâ??attenuante della minore gravità, rideterminava la pena a carico dellâ??imputato in 3 anni e 6 mesi di reclusione, confermando nel resto la decisione del Tribunale.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello capitolina, A.A., tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando sei motivi.

Con il primo, riferito al reato di cui al capo D), la difesa contesta lâ??omessa motivazione rispetto al quinto motivo di appello, con il quale era stata censurata la mancata acquisizione e valutazione dei messaggi audio contenuti nel supporto dvd prodotto allâ??udienza del 24 febbraio 2022, messaggi idonei a incidere sul giudizio di attendibilità della persona offesa, eccependosi al riguardo lâ??inosservanza oltre dellâ??art. 125, comma 3 cod. proc. pen., anche dellâ??art. 603 cod. proc. pen., avendo i giudici di appello omesso di dare conto della richiesta di rinnovazione dellâ??istruttoria dibattimentale relativa allâ??audizione della persona offesa, richiesta funzionale a farle riconoscere gli audio prodotti dalla difesa il 24 febbraio 2022.

Con il secondo motivo, riguardante il reato di cui al capo A, ci si duole del difetto di motivazione della sentenza impugnata circa il primo motivo di appello, con il quale era stata lamentata la insussistenza del dolo del reato di maltrattamenti, ci si in ragione della reciproca conflittualità esistente tra le parti, dei tradimenti della persona offesa e delle lesioni da costei procurate al ricorrente.

Con il terzo motivo, concernente il reato di violenza sessuale di cui al capo D, sono stati dedotti il vizio di motivazione, la violazione dellâ??art. 192 cod. proc. pen. e il travisamento della prova rispetto alla valutazione di credibilità della persona offesa, posto che le discrasie del cui

racconto sono risultate tutt'altro che scarse e marginali, essendo risultato inverosimile la stessa descrizione del fatto illecito. In particolare, la verifica dell'episodio di violenza sessuale sarebbe impossibile, non essendo aderente alla realtà che il telefonino tenuto con le mani dall'imputato possa avere toccato l'organo genitale della persona offesa, se costei fosse stata contemporaneamente bloccata per le braccia dalle mani di A.A.

Con il quarto motivo, riferito a tutti i capi di imputazione, è stata eccepita la nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla ritenuta assenza di un animo calunnioso in capo alla persona offesa, la quale, a differenza di quanto affermato dai giudici di merito, avrebbe, in varie occasioni, dichiarato di voler denunciare A.A. per farsi mantenere a vita; affermazione questa coerente con la capacità economica dei familiari dell'imputato, spiegandosi in quest'ottica le numerose contraddizioni della narrazione della B.B.

Con il quinto motivo, oggetto di doglianza è il trattamento sanzionatorio, eccependosi che, pur riconoscendo l'attenuante della minore gravità, la Corte di appello si è sensibilmente discostata dalla riduzione massima possibile di due terzi.

Il sesto motivo è dedicato al mancato giudizio di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche, rilevandosi che i giudici di secondo grado hanno ommesso di considerare che, come era stato specificato nell'atto di appello, i fatti sono stati commessi da un imputato incensurato e di giovane età e sono stati circoscritti a un arco temporale ristretto e coincidente con la perdita di lavoro da parte di A.A., ciò in un contesto di reciproca conflittualità tra le parti.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

1. Premesso che i primi quattro motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, ritiene il Collegio che il giudizio di attendibilità della persona offesa e la conseguente affermazione della responsabilità penale dell'imputato non presentano vizi di legittimità.

Deve infatti osservarsi che le due conformi sentenze di merito, le cui argomentazioni sono destinate a integrarsi reciprocamente per formare un apparato motivazionale unitario, hanno operato un'attenta disamina del materiale probatorio acquisito, valorizzando in particolare le dichiarazioni rese in sede dibattimentale da B.B.; costei, dopo aver premesso di aver intrapreso nel 2006 un'appassionata relazione con Daniele A.A., ha riferito che questi, tra il 2017 e il 2018, ha iniziato ad assumere nei confronti di lei un atteggiamento sempre più prevaricante, aggiungendo le violenze fisiche alle aggressioni verbali, divenute nel tempo sempre più frequenti. Un episodio significativo in tal senso si verificava nel marzo 2018, allorquando A.A.

sferrava un pugno alla B.B., provocandole la frattura del setto nasale con prognosi di 30 giorni (reato di lesioni personali di cui al capo B). In seguito, il 31 ottobre 2019, l'imputato, al culmine di un'accesa discussione, scaraventava la compagna sul letto e, dopo averla malmenata, tentava di introdurre il cellulare nella vagina, colpendo la donna che cercava di divincolarsi (episodio di violenza sessuale contestato al capo D). In un contesto relazionale ormai burrascoso, il 28 dicembre 2019, la persona offesa si recava a casa del compagno per recuperare alcuni oggetti personali e in tale occasione A.A., dopo aver apostrofato la B.B. con epiteti volgari, aveva un alterco con costei, dal quale scaturiva una lieve lesione per la donna (episodio di lesioni personali contestato al capo C), avendo la reiterazione dei comportamenti vessatori posti in essere dal ricorrente nei confronti della sua convivente giustificato la contestazione del reato di cui all'art. 572 cod. pen. (capo A).

1.1. Orbene, all'esito di una disamina esauriente dell'intero compendio probatorio, la narrazione di B.B. è stata ritenuta credibile dai giudici di merito, dovendosi premettere che la ricostruzione fornita dalla persona offesa è stata valutata, in primo e in secondo grado, nel solco dei criteri ermeneutici elaborati da tempo dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312, Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104, SS.UU. n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214 e Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Rv. 248016), secondo cui, in tema di testimonianza, le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, più rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, con la precisazione che, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunnioso del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione.

Su questa falsariga, i giudici di merito hanno dunque rimarcato la precisione e la linearità delle dichiarazioni della B.B., la quale, nel corso di un esame segnato da forti connotazioni emotive, ha raccontato con dovizia di particolari (e senza profili di inverosimiglianza nella descrizione dei singoli episodi) i fatti accaduti, non mancando di riconoscere l'intensità del rapporto che ha legata ad A.A., persona peraltro non particolarmente facoltosa, il che consente di ridimensionare gli sfoghi della vittima sul suo proposito di farsi mantenere a vita dall'imputato, tanto più che questi ha ricondotto proprio alla perdita del lavoro e al proprio stato di disoccupazione le cause della crisi del suo rapporto di coppia con la compagna. Il racconto della B.B. ha in ogni caso trovato significative conferme, oltre che nei referti medici attestanti le lesioni dalla stessa subite, anche nelle convergenti dichiarazioni sia dei nonni materni della ragazza, C.C. e D.D., sia dell'amica (*omissis*), sia dei conoscenti della coppia E.E. (presente all'episodio del 28 dicembre 2019) ed F.F., mentre di scarsa valenza probatoria sono state ritenute le (generiche) deposizioni dei testi della difesa, ossia la madre dell'imputato G.G., il conoscente di A.A., H.H., e I.I., titolare dell'officina ubicata sotto il palazzo

dell'abitazione dove il ricorrente e la compagna convivevano.

1.2. Nel confrontarsi con le obiezioni difensive, i giudici di appello (cfr. pag. 7-14 della sentenza impugnata) hanno poi sottolineato come le discrasie del racconto della B.B. si siano rivelate del tutto scarse e marginali, avendo peraltro la stessa persona offesa ammesso di non limitarsi a subire le vessazioni del compagno, ma di avere spesso reagito, con gesti prevalentemente difensivi, in un contesto di reciproca conflittualità che tuttavia non vale di per sé a escludere la credibilità della dichiarante, né tantomeno a escludere la configurabilità del reato di cui al capo A, dovendosi in tal senso richiamare l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 19769 del 10/04/2024, Rv. 286399 e Sez. 3, n. 12026 del 24/01/2020, Rv. 278968), secondo cui il reato di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche nel caso in cui le condotte violente e vessatorie siano poste in essere dai conviventi in danno reciproco gli uni degli altri, poiché l'art. 572 cod. pen., non prevedendo spazi di impunità in relazione ad improprie forme di autotutela, non consente alcuna compensazione fra condotte penalmente rilevanti poste in essere vicendevolmente.

Sotto tale profilo, è stata dunque legittimamente disattesa, in quanto non assolutamente necessaria, la sollecitazione difensiva ex art. 603 cod. proc. pen., essendo la stessa finalizzata a comprovare un dato fattuale pacifico (ossia la reciprocità delle offese e l'inclinazione di entrambi i conviventi all'abuso di alcol) e inidoneo a incidere sulla sussistenza del reato ex art. 572 cod. pen., fermo restando che la doglianza sul punto, come evidenziato anche dal Procuratore generale, risulta formulata in maniera non adeguatamente specifica, non risultando noto il contenuto dei messaggi, riguardanti perlopiù alcuni scambi verbali avvenuti tra i due conviventi.

2. In definitiva, in quanto fondata su argomentazioni razionali e coerenti con le fonti dimostrative acquisite, correttamente intese nel loro reale significato e correlate in maniera non illogica, la valutazione sulla credibilità della persona offesa si sottrae alle censure difensive, con le quali si sollecita sostanzialmente una diversa e parziale lettura del materiale probatorio, operazione non consentita in questa sede, dovendosi richiamare la costante affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

Non sono infatti deducibili innanzi a questa Corte censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua contraddittorietà e dalla sua illogicità ove non manifesta su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o

di puntualit , la stessa illogicit  quando non manifesta, cos  come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilit , della credibilit , dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747).   stato altres  precisato (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, Rv. 281647-04 e Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Rv. 270519), che il principio dell' oltre ragionevole dubbio , introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non pu  essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicit  di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicit  sia stata, come   appunto avvenuto nel caso di specie, incontrovertibilmente esclusa.

Di qui l'infondatezza delle censure in punto di responsabilit .

3. Parimenti immune da censure   il trattamento sanzionatorio, censurato con il quinto e il sesto motivo, anch'essi suscettibili di trattazione unitaria.

Ed invero, occorre evidenziare che la Corte territoriale ha significativamente ridotto la pena a carico dell'imputato, passata da 7 anni a 3 anni e 6 mesi di reclusione, riconoscendo l'attenuante della minore gravit , applicata sulla pena minima prevista per il pi  grave reato di violenza sessuale di cui al capo D (anni 6), in misura prossima a quella massima consentita, ovvero oltre la met , venendo operati sulla pena cos  determinata (anni 2 e mesi 10) gli aumenti per la continuazione di 6 mesi per il reato di cui all'art. 572 cod. pen. (capo B), di mesi 1 e giorni 20 per il reato di lesioni personali di cui al capo B e di giorni 10 per l'ulteriore episodio di lesioni personali di cui al capo C, per cui non pu  affatto affermarsi che il trattamento sanzionatorio sia stato connotato da eccessivo rigore, tanto pi  ove si consideri che, pur confermando il giudizio di equivalenza tra le riconosciute attenuanti generiche e le contestate aggravanti, la Corte territoriale ha autonomamente applicato (e in misura significativa), l'attenuante della minore gravit , che invece avrebbe dovuto essere valutata nel giudizio di bilanciamento delle circostanze (cfr. Sez. 3, n. 31618 del 06/06/2019, Rv. 276236), essendosi evidentemente risolto tale errore sulla pena in senso favorevole all'imputato.

4. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di A.A. deve essere rigettato, con conseguente onere del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di provvedere al pagamento delle spese processuali, nonch  di provvedere, nei modi di cui al dispositivo, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli art. 82 e 83 D.P.R. n. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003, secondo quanto imposto dalla legge.

Conclusione

Così deciso in Roma il 26 febbraio 2025.

Depositata in Cancelleria il 12 settembre 2025.

Campi meta

Giurispedia.it

Massima : *In tema di attendibilit  della persona offesa e di configurabilit  del reato di maltrattamenti in famiglia, le dichiarazioni della vittima, anche se costituenti l'unica prova, possono essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilit  penale dell'imputato, previa una verifica rigorosa della credibilit  soggettiva del dichiarante e dell'attendibilit  intrinseca del suo racconto. In tale contesto, la reciproca conflittualit  esistente tra i conviventi non   di per s  sufficiente ad escludere n  la credibilit  della persona offesa, n  la configurabilit  del reato di cui all'art. 572 cod. pen., poich  tale norma non prevede spazi di impunit  per forme improprie di autotutela e non consente alcuna "compensazione" fra condotte penalmente rilevanti poste in essere vicendevolmente.*

Supporto Alla Lettura :

Maltrattamenti in famiglia

Il reato di maltrattamenti in famiglia si colloca nella parte del codice penale dedicata ai delitti contro la **famiglia** e l'assistenza familiare, caratterizzati dal fatto che l'offesa deriva da membri dello stesso gruppo familiare al quale appartiene la vittima. In realt , limitare alla famiglia l'oggetto giuridico del reato ex articolo 572 del codice penale, sarebbe fuorviante. In primo luogo perch , anche in base alla interpretazione letterale, il bene giuridico protetto   l' **integrit  psicofisica e morale** della vittima. In secondo luogo perch  rispetto agli altri reati previsti nel titolo XI del codice penale, il soggetto passivo non   necessariamente un familiare dell'agente, ma chiunque abbia con lui una relazione qualificata (rapporto di convivenza, sottoposizione per ragioni di autorit , affidamento per ragioni di educazione, cura, istruzione, vigilanza, custodia, esercizio di una professione o arte). Ne consegue che l'effettivo fondamento giuridico dell'art 572 c.p. deve essere rinvenuto nella **stabilit  del vincolo affettivo** e/o umano tra l'agente e soggetti ritenuti   deboli  ed esposti a episodi di sopraffazione da parte del soggetto   forte , anche in applicazione di quanto previsto dalla ratificata Convenzione di Lanzarote del 2007. Tra i vari interventi che hanno modificato l'art. 572 c.p. negli anni, si ricorda:

- la legge n. 172 del 2012 con la quale il legislatore ha incluso i semplici conviventi nel novero delle vittime di maltrattamenti;
- la legge 69 del 2019 (c.d. Codice Rosso) che ha inasprito il regime sanzionatorio, soprattutto per contrastare episodi di c.d. violenza domestica e che ha inserito l'ultimo comma dell'articolo 572 c.p. che prevede che il minore che assiste ai maltrattamenti familiari debba essere considerato persona offesa.